

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE SOSPENSIONI D'IMPOSTA

Comunicazione sospensioni d'imposta - R.R. 14 dicembre 2001, n° 7, art. 3 - L.R. 14 luglio 2003, n° 10, art. 44.

A seguito delle disposizioni recate dall'art. 44 della L.R. 14 luglio 2003, n° 10, si forniscono le indicazioni circa le modalità che le imprese autorizzate, o comunque abilitate, al commercio dei veicoli consegnati per la rivendita, devono porre in essere al fine di comunicare i dati relativi alle sospensioni dall'obbligo di pagamento della Tassa Automobilistica per i mezzi presi in carico nonché i dati dei veicoli scaricati, ai sensi dell'art. 5, del D.L. 30 dicembre 1982, n° 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n° 53:

La nuova versione dell'applicativo per la gestione delle sospensioni messo a disposizione da Regione Lombardia prevede il prelievo automatico dei dati inseriti entro il terzo giorno e, di conseguenza, rende opportuno il caricamento giornaliero delle operazioni da parte dei rivenditori al fine di garantire il tempestivo aggiornamento dell'archivio della tassa automobilistica.

Ciò premesso, **entro l'ultimo giorno del mese successivo al quadrimestre di riferimento** (es. 1° quad., gennaio-aprile, entro il 31 maggio), le imprese interessate potranno completare il caricamento dei dati relativi alle sospensioni dall'obbligo di pagamento della Tassa Automobilistica per i mezzi presi in carico e/o scaricati e provvedere al pagamento dei relativi diritti, con la seguente modalità:

- a. Registrare i veicoli, utilizzando l'applicativo Internet "Gestione Sospensioni" messo a disposizione da Regione Lombardia . I dati verranno prelevati in automatico dal sistema dopo 3 giorni.
- b. Effettuare il versamento dei diritti fissi di **Euro 1,55** per ciascun veicolo per il quale si chiede l'interruzione del pagamento della tassa automobilistica. Il pagamento dei diritti deve essere effettuato sul **c.c.p. n° 140202** intestato "Tasse Automobilistiche Regionali", riportando nello spazio per la causale la seguente dicitura: **"Diritti fissi veicoli in sospensione d'imposta** con l'indicazione del quadrimestre di riferimento.
- c. Tramite l'applicativo ("comunicazioni" – "paga") acquisire i dati della ricevuta del pagamento ed effettuare la scansione della stessa; procedere all'invio.

Si segnala che in caso di mancato inoltro della ricevuta di pagamento l'accesso all'applicativo verrà inibito a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata la comunicazione (es. per il 1° quad., gennaio-aprile, dal 1° di giugno).

Per informazioni e chiarimenti:

- numero verde **800 070 090** (alla risposta, selezionare il numero 2)
- Servizio **"Contatti"** nella sezione "Per saperne di più", presente all'interno del Portale dei Tributi di Regione Lombardia (www.tributi.regione.lombardia.it), selezionando come argomento principale "Sospensione per giacenza rivenditore" e come argomento secondario "Problemi accesso applicativo: GESTIONE SOSPENSIONI".

La richiesta, deve contenere anche i dati identificativi dell'azienda.